



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali

Ai Coordinatori Didattici
delle Scuole Paritarie

della Regione Sardegna

E per loro tramite

a tutto il personale scolastico

Oggetto: Precisazioni sulle iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie

Con la nota del 23 settembre 2021, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell'istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all'acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l'attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative. Allo stesso modo, il Ministero, con la nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(I).0017880.30-09-2021, ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a sensibilizzare il personale delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di propria competenza circa la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia di privacy con particolare riferimento alle iniziative in oggetto.

A tale proposito si ricorda, con riferimento alle disposizioni del D.L. 10/09/2021, n. 122, che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e il MI hanno rispettivamente precisato che:

- “agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi è richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche”;
- “le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale di coloro che per accedere ai propri locali sono obbligati all'esibizione della certificazione verde, dovendosi limitare all'accertamento del mero possesso del certificato, senza poter conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito negativo del tampone)”;

Per quanto riguarda invece l'articolo 1, comma 3 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, che nell'ambito delle attività scolastiche consente una deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie “per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”, è opportuno precisare che l'applicabilità di tale deroga richiede



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

specifiche misure attuative che, a norma dell'articolo 10-bis del decreto - legge 22 aprile 2021, n. 52, devono essere disciplinate da protocolli e linee guida da adottarsi con ordinanza del Ministro della Salute allo stato attuale non emanata.

In conclusione, sono da ritenersi illegittime tutte le iniziative finalizzate all'acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie o che possano far emergere, anche indirettamente, effetti discriminatori nei confronti di coloro che non possono o non intendono sottoporsi a vaccinazione.

Vista la delicatezza della materia, si invitano i Dirigenti Scolastici e i Coordinatori Didattici a adottare idonee iniziative (organizzative, formative, gestionali, ecc.) volte alla sensibilizzazione del personale posto alle proprie dipendenze e favorire l'adozione di pratiche pienamente conformi al dettato normativo in vigore.

Cordiali Saluti

Il Direttore Generale
Francesco FELIZIANI